

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PUGLIA	SENTENZA	259	2015	RESPONSABILITA'	30/04/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai magistrati:

dott. Francesco LORUSSO Presidente
dott. Vittorio RAELI Componente
dott. ROBERTO D'ALESSANDRO Componente estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 259/2015

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 32118 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia nei confronti di Antonio PAPA, nato ad Andria (BT) il 05.06.1973, c.f. PPANTN73H05A285F ed ivi residente in via Venezia Giulia n. 41, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco MATERA del Foro di Trani, nato ad Andria il 20/05/1971, cod. fisc. MTRFNC71E20A285Y, con studio ad Andria in Via Regina Margherita n. 73;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2015 il relatore dott. Roberto D'Alessandro, il Pubblico Ministero in persona del V.P.G. dott. Pierpaolo Grasso e l'Avv. Francesco Matera.

Considerato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 30.10.2014 la Procura Regionale ha citato in giudizio Antonio PAPA per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Società INVITALIA spa, della somma complessiva di €. 17.365,00 il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria e di interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento del credito e con vittoria delle spese di giudizio.
2. Riferiva il Requirente che la Tenenza di Andria (BT), con nota pervenuta al prot. n. 1176 in data 30.1.2014 aveva comunicato che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma aveva eseguito un'attività di analisi sui dati concernenti finanziamenti in favore delle iniziative imprenditoriali in forma di ditta individuale a livello nazionale, per la concessione delle agevolazioni previste dal D.L. n. 185 del 21.4.2000, erogate dall'Agenzia Sviluppo Italia. Era stata, quindi, trasmessa specifica segnalazione circa l'attività svolta da parte del convenuto, al cui approfondimento la polizia tributaria, dopo aver acquisito la documentazione in possesso del convenuto (ad eccezione del contratto sottoscritto in data 20 febbraio 2006 n. 1023799 con l'Ente erogante), accertava come risultassero corrisposte - per l'avviamento di un'attività economica consistente nello svolgimento di servizi propri degli Istituti di bellezza da esercitarsi in Andria - le seguenti

somme:

- ANTICIPO IN C/ CAPITALE 26/6/2006 E. 4.683,53
- ANTICIPO FIN.TO AGEV.TO 26/6/2006 E. 4.683,53
- ANTICIPO IN CONTO GESTIONE 29/9/2006 E. 2.065,83
- SALDO IN C/ CAPITALE 20/10/2006 E. 4.084,60
- SALDO FIN.TO AGEV.TO 20/10/2006 E. 9.249,18
- SALDO CONTO GESTIONE 29/9/2006 E. 3.098,74

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 27.865,41.

3. Dalla documentazione in possesso della Guardia di Finanza emergeva, altresì, come il Papa avesse trasgredito a taluni obblighi assunti con l'ente erogante ed, in particolare:
 - a. in violazione dell'art. 5, punto c) del citato contratto 1023799 - relativo al periodo minimo (pari a cinque anni) di svolgimento dell'attività di lavoro autonomo con decorrenza dalla data della deliberazione di concessione delle agevolazioni, nel caso di specie, deliberate il 16/12/2005 - egli, dopo aver attivato, in data 22/2/2006, la partita IVA n. 06425350722 relativamente all'attività esercitata, l'avesse poi prematuramente cessata in data 31/12/2007;
 - b. in violazione dell'art. 5, punto d) del medesimo contratto - relativo al divieto (per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data della deliberazione di concessione delle agevolazioni) di trasferire fuori dalla sede operativa ovvero di alienare a qualsiasi titolo, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti più volte richiamato, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni - egli avesse (cfr. verbale altre sommarie informazioni redatte nei confronti del convenuto in data 03.12.2013 - in atti) destinato, dopo la cessazione dell'attività, i beni descritti nelle fatture ammesse alla pubblica contribuzione a finalità estranee a quelle proprie del programma istituzionale (autoconsumo, distruzione, ecc.).
4. Le indagini accertavano, altresì, come il Papa avesse poi eseguito, nel periodo dal 22.06.2011 al 26.03.2014, specifici pagamenti (dell'importo di trecento Euro ciascuno) con cadenza tendenzialmente mensile, a parziale estinzione del debito contratto con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, per un importo complessivo di Euro 10.500, così determinando per l'ente erogante un danno pari alla somma qui contestata.
5. Alla rituale notifica in data 23.09.2014 dell'invito a dedurre nei confronti del convenuto non faceva seguito alcun deposito di deduzioni e/o eventuali documenti a difesa.
6. Tanto premesso, la Procura Regionale ha convenuto, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, PAPA Antonio, per ivi sentir pronunciare condanna al risarcimento del danno arrecato pari ad €. 17.365,00, il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria e di interessi legali e spese di giustizia.
7. Alla rituale notifica dell'invito a dedurre in data 23.09.2014 nei confronti del soggetto prima indicato, non faceva seguito il deposito di controdeduzioni.
8. Con memoria di costituzione depositata in data 26.03.2015 si è costituito il convenuto con il ministero dell'Avv. Francesco Matera.

NELLO SPECIFICO LA DIFESA DEL PAPA HA:

- a. IN VIA PREGIUDIZIALE: ECCEPITO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI. SECONDO LA DIFESA "ANCHE A VOLER ACCEDERE ALL'IMPOSTAZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE (CHE RAVVISA UN RAPPORTO DI SERVIZIO TRA IL BENEFICIARIO DEI

FINANZIAMENTO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE LO EROGA)", AFFINCHÉ POSSA DIRSI INTEGRATO UN DANNO ERARIALE DOVREBBE RITENERSI COMUNQUE NECESSARIA "UNA CONDOTTA DI DOLOSA APPROPRIAZIONE DEI FINANZIAMENTI", CHE DETERMINI UN CONSEGUENTE "SVIAMENTO DELLE FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO". E TALE DEVIAZIONE DALL'OBIETTIVO PERSEGUITO, PROSEGUE LA DIFESA, SAREBBE DATO RAVVISARE NELLA CONDOTTA DI COLUI CHE "SI FACCIA EROGARE UN FINANZIAMENTO, SAPENDO SIN DAL PRINCIPIO CHE NON LO RESTITUIRÀ (IN TUTTO O ANCHE SOLO IN PARTE) O NON REALIZZERÀ L'ATTIVITÀ PROPOSTA". IN OGNI ALTRO CASO, RIVOLGENDOSI L'INDAGINE DEL GIUDICE VERSO UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, POSTO SU "UN PIANO BEN DIVERSO DALLO SVIAMENTO DELLE FINALITÀ PERSEGUITE DAI FINANZIAMENTI", SI DETERMINEREBBE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DI QUESTO GIUDICE. INFATTI, SOGGIUNGE LA DIFESA, LA PROCURA REGIONALE NON AVREBBE DEDOTTO NEPPURE LA DOLOSA APPROPRIAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL FINANZIAMENTO, ESSENDOSI VICEVERSA LIMITATA "A REGISTRARE I SUOI INADEMPIMENTI AD OBBLIGHI ACCESSORI DEL RAPPORTO" E RISULTANDO, INOLTRE, CHE LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE - AD OPERA DELL'ENTE EROGANTE - NON SIA STATA ANCORA FORMALMENTE ADOTTATA;

- b. IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: ECCEPITO LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ. RISULTEREBBE - DA VISURA CAMERALE DEPOSITATA IN ATTI - CHE L'IMPRESA INDIVIDUALE DEL SIG. PAPA ANTONIO AVREBBE CESSATO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN DATA 13/11/2007 IN ESITO A DOMANDA DI CANCELLAZIONE PRESENTATA IN DATA 18/02/2008 E FORMALMENTE ACCOLTA CON PROVVEDIMENTO DEL 16/01/2009. PERTANTO, SIA ADERENDO ALLA PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA, CHE INDIVIDUA IL MOMENTO DI VERIFICAZIONE DEL DANNO NELLA DATA DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, ALLA QUALE IL FINANZIAMENTO ERA PREORDINATO (RICADENTE IN DATA 13/11/2007), SIA ASSUMENDO COME *EXORDIUM PRAESCRIPTIONIS* IL MENO FAVOREVOLE MOMENTO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (ADOSSATO IN DATA 16.01.2009) - ED IN DIFETTO DI ALCUN DOLOSO OCCULTAMENTO DEL DANNO - L'AZIONE SAREBBE STATA PROPOSTA OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE QUINQUENNALE, RISALENDO LA NOTIFICA DELL'INVITO A DEDURRE AL 23.09.2014.

INOLTRE, "PER EFFETTO DELLA ISCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO NEL REGISTRO IMPRESE, LO STESSO DEVE RITENERSI A TUTTI GLI EFFETTI NOTO A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI E LA MANCATA CONOSCENZA DI TALE CIRCOSTANZA NON PUÒ PIÙ RITENERSI SCUSABILE";

- c. NEL MERITO: SOSTENUTO L'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA. LA DIFESA DEL PAPA, DOPO AVER NUOVAMENTE RIMARCATO COME MANCHI UNA DELIBERA FORMALE DI REVOCA DEL FINANZIAMENTO, DA ADOSSARSI DA PARTE DEL SOGGETTO EROGANTE, HA DEDOTTO COME NON POSSA RAVVISARSI ALCUN DOLO IN CAPO AL CONVENUTO DAL MOMENTO CHE LA CESSAZIONE PREMATURA DELL'ATTIVITÀ AVREBBE COSTITUITO "UNA SCELTA NECESSITATA DALLA CIRCOSTANZA CHE L'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA FOSSE ASSOLUTAMENTE NEGATIVO E CHE IL SIG. PAPA NON AVEVA PIÙ RISORSE PER MANTENERLA ATTIVA". HA, INOLTRE, POSTO IN LUCE COME IL CONVENUTO, PUR DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ABBA CONTINUATO AD ONORARE IL SUO DEBITO, PROVVEDENDO A RESTITUIRE LA "QUOTA A SUO TEMPO PERCEPITA IN C/FINANZIAMENTO, A DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIA BUONA VOLONTÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON IL CONTRATTO DI AGEVOLAZIONE";
- d. CONCLUSO CHIEDENDO IL RIGETTO INTEGRALE DELLA DOMANDA ATTRICE OVVERO, IN SUBORDINE, IN CASO DI SUO ACCOGLIMENTO, LIMITARE LA CONDANNA AD UNA SOMMA

INFERIORE, IN APPLICAZIONE DEL POTERE RIDUTTIVO.

All'udienza del 14 aprile 2015 il difensore del Papa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni mentre il Pubblico Ministero si è riportato agli atti scritti.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VANNO ESAMINATE CON PRIORITÀ.

GIURISDIZIONE.

PRELIMINARMENTE, REPUTA LA SEZIONE CHE DEBBA ESSERE AFFERMATA LA GIURISDIZIONE DI QUESTO GIUDICE IN ORDINE ALLA DOMANDA AVANZATA DALLA PROCURA ATTRICE.

IN PROPOSITO, PREMESSO CHE LA GIURISDIZIONE È DETERMINATA DALL'OGGETTO DELLA DOMANDA (CFR. ART. 386 C.P.C.), SI OSSERVA CHE, A FONDAMENTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA, IL REQUIRENTE CONTABILE HA DEDOTTO UN DANNO ERARIALE RAPPRESENTATO DA *"UNA ILLECITA PERCEZIONE DEI FINANZIAMENTI"* (CFR. PAG. 8 ATTO DI CITAZIONE) DA PARTE DEL CONVENUTO.

VA DOVEROSAMENTE PREMESSO CHE, GIUSTA L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE REGOLATRICE (CFR., *EX MULTIS*, CASS. S.U. ORD. 01.03.2006 N°4511, CASS. S.U. ORD 15.02.2007 N°3367, CASS. S.U. 20.06. 2006 N°14101, CASS. S.U. ORD. 25.05.2005 N°10973, CASS. S.U. 05.06.2008 N° 14825), DEVE RITENERSI CHE, AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE, SIA *"IRRILEVANTE IL TITOLO IN BASE AL QUALE LA GESTIONE DEL PUBBLICO DENARO È SVOLTA, POTENDO CONSISTERE IN UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI SERVIZIO, MA ANCHE IN UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA O IN UN CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO"*, IN QUANTO IL BARICENTRO PER DISCRIMINARE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA DA QUELLA CONTABILE SI È *"SPOSTATO DALLA QUALITÀ DEL SOGGETTO - CHE PUÒ BEN ESSERE UN PRIVATO O UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - ALLA NATURA DEL DANNO E DEGLI SCOPI PERSEGUITI, COSICCHÉ OVE IL PRIVATO, CUI SIANO EROGATI FONDI PUBBLICI, PER SUE SCELTE INCIDA NEGATIVAMENTE SUL MODO D'ESSERE DEL PROGRAMMA IMPOSTO DALLA P.A., ALLA CUI REALIZZAZIONE ESSO È CHIAMATO A PARTECIPARE CON L'ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, E LA INCIDENZA SIA TALE DA POTER DETERMINARE UNO SVIAMENTO DALLE FINALITÀ PERSEGUITE, ESSO REALIZZA UN DANNO PER L'ENTE PUBBLICO (ANCHE SOTTO IL MERO PROFILO DI SOTTRARRE AD ALTRE IMPRESE IL FINANZIAMENTO CHE AVREBBE POTUTO PORTARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO COSÌ COME CONCRETIZZATO ED APPROVATO DALL'ENTE PUBBLICO CON IL CONCORSO DELLO STESSO IMPRENDITORE), DI CUI DEVE RISPONDERE DINANZI AL GIUDICE CONTABILE (EX PLURIMIS CASS. SEZ. UN. N. 8450/98, 926/99, 11309/95)"*. E TALE FILONE INTERPRETATIVO È STATO ULTERIORMENTE CONFERMATO DALLA SENTENZA N. 9846/11 DEL 5 MAGGIO 2011 DELLE SEZIONI UNITE, SECONDO CUI IL DISCRIMINE TRA LA GIURISDIZIONE CONTABILE E QUELLA DEL GIUDICE ORDINARIO VA RAVVISATA - AD AVVISO DELLA SUPREMA CORTE - NELLA NATURA DEL CONTRIBUTO, LADDOVE SOLO NEL CASO DI CONTRIBUTO DI SCOPO, INTESO QUALE SOVVENZIONE O FINANZIAMENTO EROGATO PER LA REALIZZAZIONE DI FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE, SI PUÒ RAVVISARE L'ASSUNZIONE DI OBBLIGHI E DOVERI IN CAPO AL PRIVATO TALI DA INTEGRARE UN RAPPORTO DI SERVIZIO. IN EFFETTI, IN TALI IPOTESI IL SOGGETTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE PARTECIPA, (COME NELLA PRESENTE FATTISPECIE) SEPPUR INDIRECTAMENTE, ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA VOLUTO E FINANZIATO DALL'ENTE PUBBLICO DIVERSAMENTE DA QUANTO AVVIENE NEL CASO DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI NATURA SOCIALE O SOLIDARISTICA, CHE ASSOLVONO ALLA MERA FINALITÀ DI SOSTENERE ECONOMICAMENTE DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATI, IN CUI TALE RAPPORTO DI SERVIZIO NON VIENE AD INSTAURARSI.

PERTANTO, NELLA VICENDA IN OGGETTO, CON LA RICHIESTA E LA PERCEZIONE DEL FINANZIAMENTO

PUBBLICO DA PARTE DEL CONVENUTO, SI È INSTAURATO TRA IL MEDESIMO CHE NE HA BENEFICIATO E L'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE QUELLA RELAZIONE NON ORGANICA MA FUNZIONALE CARATTERIZZATA DALL'INSERIMENTO DEL SOGGETTO ESTERNO NELL'ITER PROCEDIMENTALE DELL'ENTE PUBBLICO COME COMPARTECIPE DELL'ATTIVITÀ AI FINI PUBBLICI DI QUEST'ULTIMO, LA CUI RICORRENZA LEGITTIMA L'AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE. COME GIÀ CHIARITO IN UNA PRECEDENTE PRONUNCIA CHE HA AFFRONTATO IL TEMA DELLE CONTRIBUTIONI PUBBLICHE EROGATE IN APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO LEGISLATIVO OGGETTO DEL PRESENTE CONTESTO, "IL SOGGETTO PRIVATO CHE SI INSERISCE, CON LA PROPRIA DOMANDA, NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI PUBBLICHE SOVVENZIONI DIVIENE, INFATTI, PARTECIPE DELLE FINALITÀ PUBBLICHE CHE, SOTTESI AL PROCEDIMENTO STESSO, NE COSTITUISCONO LA CAUSA, OSSIA LA FUNZIONE, E PARTE DI UN RAPPORTO "LATU SENSU" DI SERVIZIO CON L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PER CUI OVE, CON I SUOI COMPORAMENTI, IN FASE GENETICA, PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI O REQUISITI DICHIARATI, E/O IN FASE FUNZIONALE, PER INADEMPIMENTO AI RELATIVI OBBLIGHI, PREGIUDICHI L'ATTUAZIONE DELLE SUDDETTE FINALITÀ, ALLA CUI REALIZZAZIONE È CHIAMATO A PARTECIPARE IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEVE RISPONDERE INNANZI A QUESTA CORTE DEI DANNI CONSEGUENTEMENTE ARRECATI ALL'AMMINISTRAZIONE" (SEZIONE GIUR.LE PER LA REGIONE PUGLIA, SENTENZA 3 DICEMBRE 2014, N. 707). NEL CASO DI SPECIE, IL CONVENUTO, NON GIÀ MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI MENDACI OVVERO IL RICORSO AD ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI MA ATTRAVERSO LA SOTTRAZIONE, AI BENI ACQUISITI CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO, DELLA LORO FINALIZZAZIONE PUBBLICISTICAMENTE RILEVANTE, HA COMUNQUE IMPEDITO AL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DI CONSEGUIRE IL PROPRIO OBIETTIVO IN TERMINI DI AUSILIO, STIMOLO E SVILUPPO ALL'OCCUPAZIONE NELLE AREE SVANTAGGIATE DEL PAESE.

PERTANTO, NON PUÒ NUTRIRSI DUBBIO SULLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTA LA GIURISDIZIONE DI QUESTA CORTE A CONOSCERE DELLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO PER LE PROVVIDENZE FINANZIARIE DI CUI EGLI È STATO DESTINATARIO (CFR., TRA LE ALTRE, SEZIONE GIUR.LE CALABRIA, 16 DICEMBRE 2013, N. 383).

INOLTRE, MERITA DI ESSERE RIBADITO - A CONFUTAZIONE DELLA PROSPETTAZIONE DIFENSIVA SPIEGATA SUL PUNTO - COME L'AZIONE RISARCITORIA, ESERCITATA DAL P.M. CONTABILE, CONCETTUALMENTE, SI DISTINGUA DA QUELLA DI RESTITUZIONE CHE INVITALIA S.P.A. HA IL POTERE DI AVVIARE. VA, INFATTI, CONSIDERATO CHE, SE NON SEMPRE TALE REVOCA GIUSTIFICA L'AZIONE RISARCITORIA DELLA PROCURA ERARIALE - GIACCHÉ ESSA PUÒ COSTITUIRE IL NATURALE EPILOGO DELLA PROCEDURA DI EROGAZIONE DELLA PROVVIDENZA - LADDOVE, INVECE, ESSA SI ACCOMPAGNI AD UN'AZIONE O (COME NEL CASO DI SPECIE) AD UN'OMMISSIONE GRAVEMENTE COLPOSA (O DOLOSA) DEL SOGGETTO BENEFICIARIO, VIENE A CONCRETARSI LA TIPICA FATTISPECIE DI DANNO ERARIALE AZIONABILE DALLA PROCURA ERARIALE, SOGGETTA ALLA DISCIPLINA PROPRIA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, SENZA CHE UNA MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA SIA SUSCETTIBILE DI ESERCITARE IN QUESTA SEDE ALCUN EFFICACIA IMPEDIENTE O ALTRIMENTI PRECLUSIVA.

Eccezione di prescrizione.

La difesa del Papa ha eccepito la prescrizione, per decorso del termine quinquennale, del diritto azionato dalla Procura erariale sul rilievo che - a fronte della notifica in data 23.09.2014 dell'invito a dedurre - l'esordio della prescrizione sarebbe da collocare oltre il quinquennio precedente, sia che si collochi l'esordio prescrizionale alla data del 13.11.2007, data della effettiva cessazione dell'attività finanziata, ovvero a quella meno remota (e più favorevole alle ragioni dell'attore

pubblico) del 16.01.2009, di adozione del provvedimento formale di cancellazione ad opera di quel registro, non versandosi, pacificamente, in ipotesi di doloso occultamento del danno.

L'eccezione non si presta ad essere accolta.

In proposito è appena il caso di premettere che, a termini dell'art. 1, secondo comma, L. 20/1994 (come sostituito dall'art. 3 D.L. 543/1996 conv. in L. 639/1996) *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*. Pertanto, per individuare il momento di decorrenza di detto termine prescrizione, bisogna considerare che la relativa fattispecie di illecito si completa dopo l'avverarsi della sequenza condotta-evento dannoso, ed il *"dies a quo"*, allora, deve far riferimento a quest'ultimo, che si realizza al momento del depauperamento dell'amministrazione o dell'ente.

Orbene, tenuto conto che non è stato contestato alcun doloso occultamento del danno, in sé idoneo a differire l'esordio della prescrizione al successivo momento della sua scoperta, deve ritenersi che il momento genetico del nocimento erariale vada individuato nella data di cessazione dell'attività (13.11.2007), determinando esso la frustrazione della finalità pubblica perseguita con la provvidenza elargita. Ciò posto, reputa il Collegio che i pagamenti medio tempore effettuati nei confronti dell'ente creditore da parte del convenuto, in restituzione del contributo ricevuto in conto finanziamento, riferendosi esplicitamente agli importi conseguiti e conservati illecitamente, assumano valenza ed effetti di un vero e proprio riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., e, quindi, si rivelino idonei ad interrompere la prescrizione a norma del successivo art. 2944, a mente del quale *"La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere"*.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente indagato il tema e, correggendo un indirizzo maturato in epoca precedente, secondo il quale non era necessario - ai fini interruttivi - *"un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto"* (Cass., 29.4.2003, n. 6651; Cass. 24.9.2004, n. 19253), ha chiarito che *"tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso"* (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692). Essa, nello specifico, per valere quale atto interruttivo della prescrizione, *"non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine esserne la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore"* (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953). Tanto premesso, collocandosi i pagamenti, volontariamente effettuati da parte del convenuto debitore nei confronti dell'ente pubblico creditore, con esplicito riferimento alla restituzione del finanziamento ricevuto, nel periodo che intercorre fra il 22.06.2011 e il 26.03.2014, nessuna prescrizione può dirsi utilmente compiuta.

Merito.

La domanda proposta dalla Procura Regionale deve essere accolta integralmente.

Nel caso di specie sussistono, peraltro, come già esposto in premessa, elementi di fatto che consentono sia di imputare il danno conseguente alla indebita percezione dei contributi erogati alla condotta del rappresentante legale. Al riguardo va, infatti, tenuto presente che il contratto sottoscritto prevede la facoltà di revocare la concessione del contributo, di dichiarare risoluto di

diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate a causa dell'inadempimento degli obblighi previsti (dall'art. 5, lett.c.), tra cui quello di mantenimento dell'attività agevolata per un periodo minimo di tempo. E, come sostenuto da costante giurisprudenza in puntuale riferimento sia alla cessazione anticipata dell'attività imprenditoriale che all'alienazione dei beni agevolati, essa *"comporta il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, per cui la corrispondente spesa sostenuta si rivela priva di utilità, pertanto, dannosa per l'Erario, anche sotto il profilo della mancata disponibilità di tali somme per il finanziamento di altre attività imprenditoriali"* (cfr. *ex plurimis*, Sezione Giur.le per la regione Calabria, sentenza 28.01.2014 n. 28). Gli obblighi gravanti sul soggetto che ha ottenuto una pubblica contribuzione ricomprendono tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione del contributo, sicché lo sviamento rispetto alla finalità voluta dalla legge può realizzarsi sia nella fase di concessione della provvidenza (ad esempio attraverso false attestazioni preliminari all'ammissione al beneficio, cfr. Sez. Sardegna, sent. n. 142/2013) sia nella fase conclusiva dell'attività, allorché - unitamente alla circostanza di non avere protratto l'attività stessa per il periodo minimo prefissato - sia occorsa la colposa omissione della comunicazione della cessazione (Sez. Sardegna, sent. n. 165/2014). Tale omissione, infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, realizza l'elemento psicologico della colpa grave, giacché tesa ad occultare un elemento decisivo per la revoca del contributo: infatti, il silenzio del convenuto si è protratto finché le indagini finalizzate espletate dalla guardia di finanza hanno consentito di verificare la cessazione della ditta individuale. Il convenuto, infatti, non curandosi degli obblighi assunti per ottenere il finanziamento, con un atteggiamento di assoluta indifferenza e noncuranza nell'impiego dei fondi pubblici, non ha partecipato ad Invitalia, venendo meno ad un onere comunicativo che avrebbe dovuto essere assolto con maggiore diligenza e puntualità proprio in ragione della poca redditività dell'attività, la sua anticipata cessazione prima del termine quinquennale. In altri termini, il convenuto ha gestito il finanziamento come se, una volta ottenuto, nessun impegno fosse più dovuto all'ente erogante e la concessione del finanziamento pubblico fosse incondizionata e svincolata dal perseguimento di interessi pubblici.

Alla luce di quanto sin qui considerato è possibile affermare che la condotta gravemente colposa del convenuto ha precluso il raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dell'agevolazione, sicché deve ritenersi indebita l'erogazione della somma ora contestata dalla Procura attrice.

Conclusivamente, attesa l'insussistenza di valide ragioni per l'esercizio del potere riduttivo, reputa il Collegio che il convenuto debba essere condannato al pagamento dell'intero importo contestato di Euro 17.365,00, oltre rivalutazione, secondo indici ISTAT, maturata dal giorno di erogazione dei singoli contributi sino alla data di deposito della presente sentenza ed interessi, nella misura legale, sull'importo così rivalutato, dalla data di deposito della presente decisione sino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 32118 del registro di segreteria, accoglie integralmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Antonio PAPA e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore della INVITALIA spa della somma di €. 17.365,00, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione dei contributi fino alla pubblicazione della presente decisione, ed agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 275,75.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2015.

L'ESTENSORE
F.to (dott. Roberto D'Alessandro)

IL PRESIDENTE

F.to (dott. Francesco LORUSSO)

Depositata in Segreteria il 30 APR.2015

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)